MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (M.O.G.)

Ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE GENERALE

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)

INDICE

INTRODUZIONE **4**
1 **PREMESSA** **4**
2 **FINALITÀ DEL MODELLO** **4**
3 **DESTINATARI DEL MODELLO** **5**
4 **STRUTTURA DEL MODELLO** **5**
PARTE GENERALE **6**
1 **IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001** **6**
1.1 REATI ASCRIVIBILI AL D.LGS. 231/01 7
1.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO 7
1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE 8
1.4 SINDACATO D'IDONEITÀ 8
1.5 APPARATO SANZIONATORIO 9
1.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE 10
2 **L'ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA** **11**
3 **MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E PRESIDI DI CONTROLLO** **15**
4 **ORGANISMO DI VIGILANZA** **15**
4.1 IDENTIFICAZIONE, REQUISITI, NOMINA E REVOCA 16
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
4.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18
4.4 FLUSSI DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
5 **CODICE ETICO** **21**
6 **SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO** **21**
7 **DIFFUSIONE DEL MODELLO** **21**
8 **ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO** **22**

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLE MODIFICHE
REV. 00	Delibera Consiglio di Amministrazione	Adozione

INTRODUZIONE

1 PREMESSA

Il Sole Cooperativa Sociale Onlus (di seguito "**Il Sole"** o "la **Cooperativa Il Sole**") è nata per rispondere attivamente ai bisogni di famiglie, minori, giovani e anziani.
La **Cooperativa Il Sole**, da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività, ha ritenuto coerente implementare e procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito il "Modello" o il "Modello 231".
Il Sole ritiene, che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso, non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/01, ma migliorino la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati al proprio interno.
Tale iniziativa è stata assunta, quindi, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenti uno strumento valido di **sensibilizzazione** per tutti coloro che operano in nome e per conto della **Cooperativa Il Sole**, ovvero i soci, i dipendenti, i volontari della stessa e tutti gli altri soggetti coinvolti come ad esempio clienti, committenti pubblici, fornitori, partner e collaboratori, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in collaborazione con **Il Sole**, **comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione**.
Il Sole vigilerà sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello assicurando la trasparenza delle azioni/protocolli di miglioramento poste in essere in caso di violazione dello stesso.
Il Sole si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo. **Il Sole** si impegna, altresì, a richiamare l'esistenza del Modello e il suo carattere vincolante in tutti i rapporti economici instaurati con i terzi destinatari.

2 FINALITÀ DEL MODELLO

Lo scopo del MOG 231 adottato dalla **Cooperativa Il Sole** è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di principi, regole e procedure volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01.
Attraverso il presente Modello, la **Cooperativa Il Sole** intende perseguire le finalità di seguito meglio specificate:

- Promuovere e valorizzare in misura sempre maggiore una cultura etica, che orienti i comportamenti connessi alla conduzione delle attività sociali alla correttezza e alla trasparenza;
- Determinare, in tutti coloro che operano per conto della **Cooperativa Il Sole** nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- Ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata, in quanto contraria ai principi etici adottati dalla **Cooperativa Il Sole** nell'esercizio dell'attività della cooperativa;
- Consentire alla **Cooperativa Il Sole** di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione di reati e, ove si rendesse necessario a sanzionare i comportamenti contrari alle disposizioni di legge ed alle regole aziendali.

Pertanto, il Modello 231 è finalizzato all'implementazione di precisi principi e disposizioni, nonché di un sistema di controllo, volti a disciplinare il corretto funzionamento della **Cooperativa Il Sole** e

alla repressione di condotte preordinate al determinarsi di eventi ricadenti nel quadro sanzionatorio del D.lgs. 231/01.

3 DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si applicano, in **senso soggettivo**, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della **Cooperativa Il Sole**, ai dipendenti, ai volontari, ancorché eventualmente distaccati per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla **Cooperativa Il Sole**, operano su incarico della medesima.
I collaboratori, i fornitori e gli altri eventuali *partner* estranei alla struttura organizzativa della **Cooperativa Il Sole**, che operando nell'ambito di attività sensibili sono tenuti al rispetto delle prescrizioni enunciate nel Modello 231.
Tali soggetti dovranno prendere visione documentata del Modello e del relativo Codice etico ed, inoltre, dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che definiscano l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel Modello, grave inadempienza contrattuale, legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale esistente.

4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di:

- **Parte Generale:** tale sezione comprende l'analisi del dettato normativo di cui al D.lgs. 231/01, la descrizione della **Cooperativa Il Sole**, l'illustrazione della metodologia impiegata per l'attività di *risk analysis*, del sistema di controllo interno, delle funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza, il richiamo al codice etico e al sistema sanzionatorio, le modalità adottate per la diffusione del modello e per l'adozione e aggiornamento dello stesso.
- **Parte Speciale:** tale sezione descrive in riferimento a ciascun processo aziendale, individuato come "sensibile" e, pertanto a "rischio 231", le fattispecie di reato rilevanti per il medesimo e le procedure da applicare per prevenire il determinarsi dell'evento reato o del tentativo.
- **Allegati**

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "D.lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa della **Cooperativa Il Sole** deriva dal compimento di reati, della specie di quelli indicati nel D.lgs. 231/2001, definiti reato presupposto, commessi, nell'interesse o a vantaggio della **Cooperativa Il Sole** stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della **Cooperativa Il Sole** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compia atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il legislatore ha previsto la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, al realizzarsi di determinate condizioni.

Ed invero, gli artt. 6 e 7 del D.lgs 231/2001, contemplano una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione, nel caso in cui la **Cooperativa Il Sole** sia in grado di dimostrare, in occasione di un procedimento penale, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Nel dettaglio, l'art. 6 del Decreto contempla l'esonero da responsabilità della **Cooperativa Il Sole** solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se è:

- ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;

- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano, per quanto possibile, previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della **Cooperativa Il Sole**.

1.1 REATI ASCRIVIBILI AL D.LGS. 231/01

In base al D.Lgs. 231/2001 la **Cooperativa Il Sole** può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e successivi, del D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso. I reati richiamati dal D.lgs n. 231/01 sono dettagliati nella parte speciale, alla quale si rinvia.

1.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, la **Cooperativa Il Sole** avente sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità della **Cooperativa Il Sole** per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui è svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..
  Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"

1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché la **Cooperativa Il Sole** sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".
Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato alla **Cooperativa Il Sole** da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in "posizione apicale"**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, e le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- **soggetti "subordinati",** ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori ed anche, se presenti, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'**"interesse"** sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il **"vantaggio"** sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.
La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

1.4 SINDACATO D'IDONEITÀ

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro "il sindacato di idoneità" sull'eventuale Modello organizzativo adottato dalla Società stessa.
In altre parole, va giudicata la capacità del Modello organizzativo circa la finalità di prevenzione dei reati a cui è preordinato. Il requisito dell'idoneità viene soddisfatto dal Modello che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto atto ad azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, ad esito del tentativo o commissione di un reato presupposto, a carico della **Cooperativa Il Sole** possono trovare applicazione le seguenti sanzioni:

- **sanzione pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare).
  Ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente" e possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza;
    tale sanzione ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.
    La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di "patrimonio" deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.
Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).
Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.
Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario, nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

1.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Gli artt. 28-33 del D.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.
In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del D.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di **fusione**, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. 231/2001). Invero, l'ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.
L'art. 30 del D.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione parziale**, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
L'art. 31 del D.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla **fusione e alla scissione**, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente

scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001 , in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi

Per le fattispecie della **cessione e del conferimento di azienda** è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001) modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

La **Cooperativa Il Sole** è stata costituita in data 3 luglio 2001, con atto notarile a firma del dott. Domenico de Pascale – rep. 2868/553= dd. 03.07.2001

IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha sede legale in Cavizzana (TN), Via Alpi, 19 – con codice fiscale e Partita IVA 01750480228.

Le ulteriori unità locali sono in:

- OSSANA (TN), Piazza S. Vigilio
- TERZOLAS (TN), Via ai Cappuccini, 1.

La data di iscrizione alla Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è stata effettuata il 14.09.2001.

Il codice ATECO assegnato è il nr. **88** "*attività assistenziali ed educative, residenziali e non, con soggetti minori ed anziani*".

Il Presidente del **Consiglio di Amministrazione** è SUIGHI MAURIZIO.

La **Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione** è GASPERETTI AFRA.

I **Consiglieri sono**: BONOMI TULLIO, BINI DAVIDE e GREMES MARIA GABRIELLA.

Il Consiglio sopra descritto è costituito da volontari.

La Cooperativa IL SOLE è di tipo A) ex lege 381/91.

Ha come "missione aziendale" quello di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all0integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Organi della Cooperativa Il Sole cui è affidata la *Governance*

2.1. Assemblea dei soci: È l'organo che delinea la visione, la missione, gli orientamenti strategici e le linee di sviluppo della **Cooperativa Il Sole**: in tale ambito delibera sulle politiche e sui programmi a medio e a breve termine che il Consiglio di Amministrazione elabora e le sottopone.

Elegge i membri del Consiglio d'amministrazione (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) i sindaci e ha il potere di modifica dello statuto e del regolamento interno.

L'assemblea approva il bilancio economico di esercizio e il bilancio sociale.

2.2. Consiglio d'Amministrazione (CdA): Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo e decisionale della **Cooperativa Il Sole.**

I suoi poteri e responsabilità sono dettati dallo statuto e dalle leggi vigenti. Ne sono membri i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Le sue riunioni sono verbalizzate. Orienta e controlla

l'andamento complessivo della **Cooperativa Il Sole** e risponde all'Assemblea dei Soci per quanto si riferisce alle proprie attività. Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente, che provvede alla sua convocazione ed alla stesura dell'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato legalmente dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Inoltre:

- approva l'organigramma della **Cooperativa Il Sole**,
- valuta l'esigenza di risorse;
- designa i responsabili di funzione ne verifica e valuta l'operato;
- nomina il presidente e il vicepresidente,
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea,
- analizza e approva i budget economici e finanziari, definisce ed approva i bilanci preventivi e consuntivi,
- definisce la politica degli investimenti.
- cura l'esecuzione delle delibere consiliari, rappresenta la proprietà della **Cooperativa Il Sole** e costituisce il riferimento per la struttura gestionale.

2.3. Presidente: Il Presidente è il legale rappresentante della **Cooperativa Il Sole**, risponde delle azioni della stessa in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente e dallo Statuto sociale. È eletto dal Consiglio d'Amministrazione.
Svolge le seguenti attività:
• presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione,
• rappresenta la **Cooperativa Il Sole** nelle sedi istituzionali e politiche.
In caso di assenza del Presidente le funzioni ad esso delegate vengono svolte dal Vicepresidente come previsto da statuto.

2.4. L'assetto organizzativo: La struttura organizzativa della **Cooperativa Il Sole** è sufficientemente orientato a garantire la separazione dei compiti tra le funzioni operative e le funzioni di controllo e a garantire la massima efficienza ed efficacia possibile (vedere l'organigramma in vigore).
L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.
La struttura organizzativa ad oggi risulta articolata nelle seguenti **funzioni apicali** (soggetti apicali ai sensi dell'art.5, D.lgs. 231/01: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso):

- Consiglieri di Amministrazione
- Presidente e Legale rappresentante
- Responsabile sviluppo promozione e progetti innovativi
- Responsabile volontari
- Responsabile segreteria
- Responsabile risorse umane
- Responsabile amministrazione – personale – acquisti
- Responsabile Centro servizi semiresidenziali anziani e servizi estivi minori
- Responsabile servizi domiciliari anziani
- Responsabile dimora di Frate Sole

Il core business è rappresentato nella linea "Produzione servizi" dalle seguenti Aree:

- Area minori: soggiorni diurni estivi
- Area anziani:
  - **assistenza domiciliare territoriale** (Il servizio di assistenza domiciliare territoriale persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della vita di coloro che hanno perso, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente ed in modo soddisfacente a se stessi).
  - **centro servizi** (favorisce la relazione tra i vari ospiti e con gli operatori, permettendo di ridimensionare il rischio di isolamento, passività ed emarginazione sociale a cui vanno incontro molte persone in età senile).
- Area giovani:
  - Tirocini formativi e di orientamento estivi
- Servizio Piscologico
- Dimora di Frate Sole

Ogni Area è governata dal profilo/ruolo "Responsabile" che risponde in linea di comando al Consiglio di Amministrazione.
In linea di comando alla Governance (Consiglio di Amministrazione) è stata definita l'area "Servizi generali interni" dalla quale dipendono le seguenti funzioni/processi di supporto:

- Segreteria
- Sviluppo e promozione progetti innovativi
- Volontari
- Risorse umane
- Amministrazione e finanza
- Acquisti

SISTEMA SICUREZZA AI SENSI D.Lgs 81/08

In tema di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, la **Cooperativa Il Sole** si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente **(D.Lgs. 81/08)** nell'ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei propri lavoratori.
Il ruolo di RSPP è svolto **da persona esterna all'organizzazione**, secondo il profilo, i compiti e le responsabilità previste dalla legge 81/08.
Nello specifico il Datore di Lavoro della **Cooperativa Il Sole** con il supporto del RSPP:

- ha elaborato e aggiorna periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) per singola struttura/servizio gestito e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha designato gli addetti alle emergenze di primo soccorso e antincendio monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettua visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche:
- si occupa della formazione e dell'aggiornamento costante del personale, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa del D.Lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs 231/01. **Tuttavia, occorre introdurre un efficace sistema di raccordo con l'OdV incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure e dei presidi adottati.**

SISTEMA GESTIONE PRIVACY

In relazione al tema del trattamento dei dati personali la **Cooperativa Il Sole** ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione Privacy al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018.

La cooperativa mette in atto tutte le procedure operative previste, quali a titolo esemplificativo:

- individuazione e nomina di autorizzati e responsabili,
- predisposizione e diffusione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali a dipendenti e fornitori,
- adeguamento dei sistemi informatici
- adozione di tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

SISTEMA DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sistema di revisione economico-finanziaria è affidato al Revisore esterno fornito dalla divisione di vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione ai sensi del DPGR 20/09/1954 nr. 67.

La **Cooperativa Il Sole** è, inoltre, sottoposta a **revisione annuale.**

Per ciò che attiene alla **Gestione delle risorse e dei flussi finanziari** nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, la **Cooperativa Il Sole** ha previsto che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria incassi, pagamenti, etc. debbano essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari ad essa intestati ed autorizzati secondo quanto definito dalle responsabilità stabilite da organigramma;
- tutte le fatture ricevute debbano avere allegato ordine di acquisto o altro documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri, ad oggi il Presidente del Consiglio di Amministrazione) o comunque contenere i caratteri di rintracciabilità della documentazione emessa da parte dell'organizzazione;
- i poteri di firma su conti correnti bancari sono in capo al Presidente e al Responsabile Amministrativo e le operazioni funzionali alle transazioni necessarie sono gestite dalla funzione amministrazione e finanza:
    - sulla base di scadenze pianificate per quanto riguarda le spese legate a progetti o contratti definiti ed approvati;
    - su autorizzazione del Presidente per i pagamenti non legati a progetti o contratti definiti ed approvati con relativo budget;
    - gli incassi vengono versati direttamente sui conti correnti della **Cooperativa Il Sole**;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Tutte le procedure amministrative sono supportare da apposito gestionale applicativo informatico coadiuvato dal personale in staff.

In ragione delle attività e dalla natura giuridica della **Cooperativa Il Sole** si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D.Lgs. 231/01: vedere "*mappa rischi reato*"

Nella Parte Speciale, organizzata per Sezioni, sono analizzati i rischi con diverso grado di dettaglio in relazione alla possibilità della loro commissione nell'interesse o vantaggio della

Cooperativa Il Sole ed individuati gli eventuali protocolli specifici adottati ad integrazione delle regole definite nel Codice Etico.

3 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E PRESIDI DI CONTROLLO

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.
Di conseguenza, la **Cooperativa Il Sole** ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali. Nell'ambito di tale disamina, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.
Successivamente, la Cooperativa ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Vertici Aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.
I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva, c.d**. Mappatura delle Attività a Rischio–Reato (all. 1)**, che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività proprie di **Cooperativa Il Sole**.
La **Cooperativa Il Sole**, rivaluta le attività pesandole a fronte delle evidenze raccolte nel periodo di attuazione (problemi, attività di miglioramento, efficacia dei controlli, …).
In ogni caso l'aggiornamento della valutazione dei processi e delle attività a rischio di commissione di reato è eseguito:

- ogni due anni (periodo massimo);
- indipendentemente dal periodo in cui è stato effettuato l'aggiornamento, lo stesso viene ripetuto ogni qualvolta vi siano:
  - significative modificazioni delle attività operative della Cooperativa;
  - introduzione nuovi servizi con possibili attività sensibili;
  - segnalazioni o accadimenti significativi occorsi a rischio di commissione di reato;
  - aggiornamento del quadro normativo di riferimento del D.Lgs. 231.

I documenti risultato della valutazione dei processi e delle attività a rischio di commissione di reato sono conservati a cura **del Consiglio di Amministrazione**.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle eventuali analisi supplementari. La valutazione può essere condotta con il supporto di strumenti informatici applicativi più comuni.
In ogni caso, le attività che presentano rischi significativi sono immediatamente prese in considerazione per individuare e porre in essere le azioni correttive per la riduzione o l'eliminazione dei rischi ed il Modello viene aggiornato.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001 requisito per beneficiare della prevista condizione esimente dalla responsabilità amministrativa è quello di aver affidato il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello 231 ad un Organismo di Vigilanza, il quale dovrà curarne anche l'aggiornamento, riferendo periodicamente **al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Il Sole** dei rilievi discendenti dall'attività svolta.
La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere definita in modo tale da garantire la presenza delle caratteristiche di seguito meglio precisate:

- **Autonomia e indipendenza:** si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo;

- **Professionalità:** tale requisito risiede nella capacità dell'Organismo di Vigilanza di assolvere alle proprie funzioni rispetto all'attività di vigilanza discendente da un bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Non vi è alcuna indicazione sulla professionalità richiesta ai membri del OdV. In particolare non è richiesto che i medesimi abbiano precipue competenze di attività ispettiva, consulenziale ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati;
- **Continuità d'azione:** siffatto attributo descrive le modalità con cui deve aversi l'azione dell'Organismo di Vigilanza, la quale deve garantire l'effettività e l'efficacia del Modello 231 nel tempo, promuovendone l'aggiornamento nel tempo.

L'Organismo di Vigilanza **della Cooperativa Il Sole** potrà avere composizione monocratica o plurisoggettiva, secondo la decisione dell'organo amministrativo della stessa, che verificherà la presenza dei requisiti di autonomia e professionalità.

4.1 IDENTIFICAZIONE, REQUISITI, NOMINA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa è nominato **con delibera del Consiglio di Amministrazione** che ne definisce anche i compensi.
I componenti dell'OdV rimangono in carica per un periodo di tempo definito **dai Soci** (massimo tre anni), rinnovato tacitamente, e fino a dimissioni o revoca.
La nomina dei componenti dell'OdV dovrà essere oggetto di accettazione espressa a cui dovrà seguire adeguata formalizzazione e regolamentazione contrattuale.
Il **Consiglio di Amministrazione** deve verificare l'assenza, in capo ai componenti del OdV, di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. 61/2002.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.
L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Funzioni della Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.
A tal fine **il Consiglio di Amministrazione** assegna un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate e autorizzate dallo stesso. L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello 231, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.
In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Amministratore Unico di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.
Al fine di garantire la necessaria stabilità, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera.
A tale proposito, per "**giusta causa**" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa all'Amministratore Unico sull'attività svolta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Amministratore Unico potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.
La decadenza dalla carica comporta sempre la non rieleggibilità del componente.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Controllo e Vigilanza, in occasione della prima riunione successiva alla nomina dei propri componenti, formula ed approva il proprio **regolamento** interno **(all. 2)**, nonché un programma lavori. Tale documento esplicita i criteri e le modalità operative volti all'attuazione ed al rispetto dei compiti, dei poteri e delle funzioni attribuiti all'O.d.V., così come di seguito elencati.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti destinatari del Modello, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Nell'adempimento delle funzioni che gli sono affidate, l'Organismo di Vigilanza:

- attua le procedure di controllo previste dal Modello, proponendo all'Amministratore Unico l'eventuale emanazione di disposizioni interne a ciò finalizzate;
- conduce ispezioni e ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi almeno annualmente in sede di reporting agli Organi sociali deputati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine.
- vigila sulla coerente applicazione delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Al fine di perseguire gli obbiettivi descritti, devono essere assicurati all'Organismo di Vigilanza:

- la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali rilevanti e in generale alla documentazione della Società, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo;
- l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

Tutti i componenti dell'organismo di Vigilanza son tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione dell'Ufficio assunto.

4.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce nel rispetto dei termini definiti all'interno del proprio regolamento interno e, in via straordinaria, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di altro componente.
Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con **i Soci facenti parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Il Sole**.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo dirigente lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza) svolto con le seguenti modalità:

- annualmente attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente, in relazione a presunte violazioni poste in essere suscettibili di integrare un'ipotesi di reato anche non consumato.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.
A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative. Le informazioni ricevute sono protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 FLUSSI DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Cooperativa, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.
A tal fine la **Cooperativa Il Sole** stabilisce che le Funzioni, così come risultati dall'organigramma funzionale di riferimento per la Cooperativa, debbano comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice di Comportamento nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalla dirigenza e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;

- variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D.Lgs.81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure e deleghe in materia ambientale)

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello o del Codice Etico, mediante apposite segnalazioni circostanziate, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Tali segnalazioni devono essere fatte sulla base di elementi di fatto, precisi e concordanti.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello 231 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione di condotte illecite, ovvero di reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico e nel Modello, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso noto ai destinatari del Modello, il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. É assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ciascuna segnalazione dovrà fornire una descrizione sommaria dell'oggetto della segnalazione, dei soggetti coinvolti, del periodo nel quale la violazione è stata compiuta, allegando, ove disponibile, la documentazione a supporto di quanto segnalato.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso

Oltre alle violazioni o presunte violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, i Destinatari sono invitati a comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza, mediante i medesimi canali:

- qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto a quanto previsto dal Modello, anche se non si legato ad una presunta violazione da parte di uno o più specifici individui;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi, seguendo un iter istruttorio che può prevedere, di caso in caso, il coinvolgimento o meno dell'Organo dirigente, potendo decidere di procedere in autonomia con una attività di investigazione volta ad appurare la veridicità o la recidività dei comportamenti illeciti o irregolari segnalati.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno, per ottenere maggiori informazioni potrà convocare sia il segnalante, che il presunto autore della violazione.

Al termine dell'iter istruttorio, L'Organismo provvede a comunicare per iscritto gli esiti della valutazione al vertice aziendale per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati dalla Società in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare e sanzionatorio in essere.

L'Organismo di Vigilanza conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio informatico: l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza che vi potranno accedere per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

La **Cooperativa Il Sole** tutela il Segnalante in buona fede, assicurando la riservatezza della segnalazione fatta, e perseguendo ogni eventuale atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei suoi confronti.
Laddove la tutale del Segnalante non fosse adeguatamente assicurata, l'Amministratore Unico, su proposta dell'OdV, può sanzionare colui che ne fosse responsabile. Allo stesso modo l'Amministratore Unico può prevedere meccanismi sanzionatori per coloro che effettuassero segnalazioni che si rivelassero infondate, con dolo o colpa grave.

5 CODICE ETICO

Cooperativa Il Sole è determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi.
A tal fine, la medesima ha predisposto un **Codice Etico (all. 3)** con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che essa stessa riconosce, accetta e condivide, definendo così una "deontologia aziendale" la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività.
In altri termini, nel Codice Etico sono, espressi principi etici e valori fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano. In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello, nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.
I principi e le disposizioni in esso contenuti, acquisendo rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare, sono vincolanti per i Destinatari. Esso, quindi, si applica non solo alle persone legate alla **Cooperativa Il Sole** da rapporti di lavoro subordinato ma anche a tutti coloro che operano per/con la **Cooperativa Il Sole,** quale che sia il rapporto - anche temporaneo - che li lega alle stesse.

6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal presente Modello e dal Codice Etico, adottato al fine della prevenzione dei reati di cui al Decreto.
Al fine di garantire l'effettività del modello di organizzazione gestione e controllo **della Cooperativa Il Sole** ha predisposto un adeguato **sistema disciplinare e sanzionatorio (all. 4)**, nel caso di violazione delle regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, e, in generale, per la violazione delle procedure interne del modello stesso.
Detto sistema sanzionatorio definisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione, costituendone parte integrante.
Pertanto, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni derivanti, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

7 DIFFUSIONE DEL MODELLO

La **Cooperativa Il Sole** ha previsto plurime modalità di diffusione e comunicazione del Modello, diversificate in relazione ai Destinatari interessati.
Il Modello organizzativo è presentato ed illustrato al **personale dipendente ed ai volontari** attraverso la predisposizione di un apposito momento formativo, che verrà reiterato nel tempo in

modo tale da garantire un'adeguata conoscenza, anche a fronte di nuove assunzioni o intervenuti aggiornamenti. In occasione di tale incontro di formazione il documento è stato e verrà distribuito in copia cartacea.
La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa che deve essere documentata.
L'adozione del presente Modello 231 e i suoi successivi aggiornamenti sono comunicati ai **Destinatari esterni,** che a qualsiasi titolo operano con e per la **Cooperativa Il Sole,** al momento dell'adozione o degli aggiornamenti stessi. In particolare, il Modello 231 è trasmesso a tali soggetti, tramite comunicazione elettronica, ed è comunque affisso in forma cartacea nelle opportune bacheche interne.
Ad avvenuta ricezione del Modello 231 i soggetti Destinatari si impegnano, nello svolgimento dei compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della **Cooperativa Il Sole**, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.
A tal fine gli stessi vedono formalizzata un'apposita clausola contrattuale.

8 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, atto di gestione sociale tipico dell'Organo Amministrativo, riconducibile al dovere di buona prassi organizzativa, discendente dal codice civile (artt. 2475 e segg), qualunque sia la forma amministrativa scelta.
L'adozione del presente Modello è, pertanto, di competenza esclusiva del **Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Il Sole**.
Il **Consiglio di Amministrazione** delibera in merito all'aggiornamento del Modello 231 e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio di:

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'operatività della Cooperativa;
- significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore;
- specifici eventi (es. novità legislative, richieste dell'Organo amministrativo, etc.) che richiedano l'estensione dell'ambito di applicazione del Modello 231 a nuove fattispecie di rischio.

Il Modello 231 sarà sottoposto, da parte del **Consiglio di Amministrazione** e dell'Organismo di Vigilanza ad un procedimento di analisi periodica, al fine di garantire la continuità dinamica delle funzioni che gli sono proprie in relazione all'evoluzione delle esigenze emerse.
In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello 231 devono essere segnalati in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.
Le modifiche dei principi di comportamento e controllo necessari per l'attuazione del Modello 231 avvengono ad opera delle strutture della **Cooperativa Il Sole**.
L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato in merito alle attività di aggiornamento ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.